***TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE***

Inaugurazione dell’Anno giudiziario 2016

Bari, 13 febbraio 2016

*Relazione sull’attività dell’anno giudiziario 2015*

Eccellenze Reverendissime, distinte Autorità, cari Confratelli, gentili Ospiti,

compio il gradito incarico di illustrare l’attività del *Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese* svolta nell’anno 2015. È il frutto di un impegno corale dei Vicari aggiunti, del Collegio dei Giudici, dei Collaboratori e di tutti gli Operatori della giustizia canonica.

Esprimo innanzitutto un sincero ringraziamento alla *Conferenza Episcopale Pugliese* per la fiducia accordataci e per l’attenzione a noi riservata anche attraverso il costante consiglio e l’attenta vigilanza dell’Arcivescovo Moderatore. La *Nota* del 7 dicembre scorso che conferma il riferimento unanime della Chiesa pugliese al nostro Tribunale, è segno ulteriore di stima nei nostri confronti.

Un particolare e grato ricordo va al compianto Mons. Luigi Stangarone, Vicario giudiziale emerito, che il 30 giugno scorso ha vissuto il suo pio transito verso la casa del Padre. La nostra riconoscenza e il sincero affetto per lui si fa preghiera di intercessione costante.

**CONTESTO GENERALE**

Anche l’anno appena trascorso ha visto il nostro impegno giudiziale confrontarsi con due eventi particolarmente significativi per la vita della Chiesa: la celebrazione della *XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi*, dal 4 al 25 ottobre, e l’entrata in vigore della riforma del processo canonico per le cause di nullità del matrimonio, l’8 dicembre.

Abbiamo il privilegio, quest’anno, di attingere alla ricchezza dell’evento sinodale attraverso la testimonianza personale di S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, il quale, su nomina pontificia, ha seguito i lavori di entrambe le sessioni assembleari, nella veste privilegiata di Segretario Speciale. L’argomento del Sinodo, *“La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”*, ha inevitabili riflessi anche sul nostro lavoro. Evidenzio il n. 82 della *Relazione finale* consegnata al Santo Padre Francesco, in cui si fa esplicita menzione ai recenti documenti di riforma processuale[[1]](#footnote-1).

Il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015, pubblicato l’8 settembre ed entrato in vigore l’8 dicembre scorso, ha rappresentato certamente un evento storico nella vita della Chiesa, in quanto è il terzo intervento di revisione del processo canonico dopo quelli di Papa Benedetto XIV (con la Costituzione apostolica *Dei Miseratione*, promulgata il 3 novembre 1741, con la quale si decise la necessità della doppia sentenza conforme ai fini della definitiva dichiarazione di nullità di matrimonio) e di Papa Pio X (il quale, con specifica normativa del 1908, diede un decisivo impulso affinché i processi canonici venissero celebrati preferibilmente in diocesi, limitando gli appelli e i ricorsi alla Sede apostolica). Tali elementi sono poi confluiti, in modo diverso, nel Motu Proprio *Causas Matrimoniales* di Paolo VI (28 marzo 1971) e nel *Codice di Diritto Canonico* (25 gennaio 1983).

Il tempo ci aiuterà ad apprezzare gli indubbi benefici della recente riforma pontificia che è frutto peculiare del *Sinodo straordinario dei Vescovi* dell’ottobre del 2014. Tale Sinodo, infatti, ha dato impulso decisivo alla normativa appena emanata. In quel contesto, da parte di alcuni Padri sinodali, è emerso un certo disagio circa il processo matrimoniale, così come veniva celebrato (cfr. *Relatio* *Synodi* 2014, n. 48[[2]](#footnote-2)). Taluni proponevano di risolvere i casi di nullità matrimoniali attraverso il foro interno; altri suggerivano la via amministrativa; altri ancora evidenziavano il rischio di privare l’accertamento della nullità matrimoniale delle tutele giuridiche che solo un autentico processo avrebbe potuto garantire. Quest’ultima è la linea emersa e fatta propria dal Supremo Legislatore. Infatti, come espresso nel preambolo del MP, fedele alla linea intrapresa dai Predecessori, il Papa ha stabilito che: “*le cause di nullità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell’ordine giudiziario*”.

 L'attuale documento pontificio intende perseguire due obiettivi fondamentali: il primo è quello di inserire pienamente la prassi giudiziaria nella dimensione pastorale che pure le appartiene (con le conseguenze che saranno illustrate successivamente sul ruolo del vescovo diocesano e sulla normativa circa l’istituzione di una struttura diocesana stabile); il secondo mira a snellire il processo da elementi storicamente datati (l’obbligatorietà della duplice sentenza conforme decisa dalla Costituzione Apostolica *Dei Miseratione* di Benedetto XIV, citata) o ritenuti superflui.

1. La vera novità del Motu Proprio, dunque, si manifesta nella sua dimensione pastorale, oltre che giuridica. In questo senso, in linea con la normativa precedente, è stata ribadita la responsabilità del vescovo diocesano, secondo indicazioni precise e articolate. È bene chiarire che la normativa attuale ripropone quella precedente circa i canoni riguardanti il vescovo come giudice nativo nella propria diocesi. Si tratta, infatti, di un principio teologico, prima ancora che giuridico, che deriva dalla tradizionale dottrina della Chiesa. La conseguente possibilità di creare tribunali diocesani che si occupino delle nullità matrimoniali non è, pertanto, una novità esclusiva del presente MP.

Innovativa e più incisiva appare, invece, la norma che chiede di istituire in ogni diocesi una vera e propria “*struttura stabile*”, con personale qualificato e competente, che dovrà occuparsi dell'indagine “*pregiudiziale o pastorale*”, previa alla celebrazione del processo canonico (Artt. 2-5 delle *Regole Procedurali;* cfr. inoltre *Relatio Synodi* 2015, n. 82, citata). Tale struttura è stata concepita come il punto di riferimento essenziale per tutti i fedeli che vivono il dramma degli affetti spezzati. In tale sede, essi potranno verificare, con l’ausilio di persone “*dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche*” (*RP* 3), le condizioni che eventualmente consentiranno loro di accedere alla via giudiziaria. È questo il luogo naturale di innesto tra la pastorale familiare ordinaria e la dimensione giudiziaria canonica, fortemente auspicato dalla recente riforma pontificia.

1. Quanto allo snellimento del processo, ciò è avvenuto tramite l’abolizione della obbligatorietà della doppia sentenza conforme. Ciò era già stato anticipato dalle *Facoltà Speciali* concesse alla *Rota Romana* da Papa Benedetto XVI, l’11/2/2013. Il processo, infatti, si conclude ora con la sentenza emanata in primo grado di giudizio, salvo il diritto di appello riconosciuto alla parte che si ritiene onerata dalla sentenza. Accanto a questa novità vi sono altre due disposizioni che rendono obbligatorio quanto era semplicemente suggerito nella normativa precedente. Ciò riguarda la fase di introduzione della causa (contestazione della lite, can. 1676) e la fase dibattimentale (possibilità di prendere visione degli atti giudiziari in corso di istruzione, can. 1677 §1). Tali indicazioni, già presenti nella normativa precedente, ma pressoché disattese, nel nostro Tribunale erano già state rese operative, con evidente beneficio nell’economia generale dei tempi processuali.

 In linea con lo snellimento della procedura, un riferimento speciale merita il processo *brevior*, che rende triplice la via giudiziaria ora percorribile (stante il processo ordinario e quello documentale). Tale processo è affidato al vescovo diocesano, secondo le modalità indicate dalla normativa. La richiesta di un simile procedimento, infatti, va presentata al vicario giudiziale (cann. 1676 §§ 1 e 4 e 1685; Art. 15 *Regole Procedurali*) affinché provveda all’istruzione della causa. I presupposti per la sua celebrazione sono la concordia delle parti e la sussistenza di determinate “*circostanze*” che “*rendano manifesta la nullità*” (can. 1683). Solo al termine dell’istruttoria, gli atti del processo saranno consegnati al vescovo diocesano il quale, udito l’istruttore e l’assessore deputato, avrà due possibilità: emettere sentenza affermativa, qualora avesse raggiunto la certezza morale del caso, oppure inviare la causa all’esame ordinario. A seguito del pronunciamento del vescovo, è data possibilità di appello.

 Va rilevato, infine, che il MP non ha inteso rendere più facili le nullità matrimoniali né introdurre nuovi capi di nullità. Il Papa ha voluto affermarlo con chiarezza nelle premesse del documento: “*si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi*”, stante la preoccupazione, più volte espressa, della *salvezza delle anime* da un lato e della fermezza della dottrina della *indissolubilità del matrimonio* dall’altro.

Il documento pontificio ha inoltre posto l’attenzione alla dimensione economica del processo, affermando: “*curino per quanto possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata la gratuità delle procedure*”. Ciò è prevedibile che sarà motivo di attenta riflessione dell’Assemblea generale della CEI che si terrà il prossimo mese di maggio. In realtà, dal nostro modesto punto di vista, in Italia la questione è stata già ampiamente affrontata e risolta con le varie Delibere della CEI che si sono susseguite a partire dal 1997 e che hanno riconosciuto e disciplinato il gratuito o il semi-gratuito patrocinio così come l’esonero parziale o totale delle spese processuali per quei fedeli che ne dimostrino l’effettiva necessità. Sulla stessa linea si è elaborata una rigorosa disciplina circa gli onorari spettanti ai patroni di fiducia.

Tutto ciò, se già realizza nei fatti l'auspicio pontificio, continua a garantire un minimo di contribuzione da parte dei fedeli per il sostentamento di una Istituzione complessa e articolata quale è il Tribunale ecclesiastico, che attinge le sue risorse finanziarie, in massima parte, dal gettito annuale dell'8 ‰ riconosciuto dallo Stato alla Chiesa cattolica.

È nostra cura costante coinvolgere, per quanto possibile, i parroci dei fedeli che a noi si rivolgono, in questa materia.

Un ultimo riferimento merita la scelta della sede del Tribunale. È noto che l’entrata in vigore della riforma di Papa Francesco ha posto il problema, ampiamente dibattuto, della sussistenza dei Tribunali Regionali, istituiti a seguito dell’entrata in vigore del precedente Motu Proprio *Qua Cura* (1938). Detto Documento ha affidato la *riserva esclusiva* della trattazione delle cause matrimoniali, appunto, ai Tribunali Regionali. Il *Rescritto* pontificio del 7 dicembre scorso ha abrogato tale disposizione, onde consentire ai vescovi di creare liberamente un proprio tribunale diocesano. Agli stessi vescovi è stata data facoltà, a mente del can. 1673 §2 *MI* (in linea con il can. 1423 *CIC*), di “*accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano*”. La Conferenza Episcopale Pugliese, riunita in sessione plenaria il 9 dicembre scorso, in una *Nota* ufficiale ha, tra l’altro, chiarito: “*quanto alla dimensione più strettamente giudiziale, stante il can. 1673 §2 MI, la Conferenza Episcopale Pugliese conferma l’intento di affidarsi al Tribunale Ecclesiastico Regionale. In questa delicata fase di attuazione della normativa processuale, infatti, l’Episcopato pugliese ritiene che l'esperienza e la competenza maturata nel corso di una storia pluridecennale (iniziata nel 1939), possa garantire la più compiuta attuazione di quanto previsto dalla recente normativa pontificia*”. Simile decisione è stata assunta dalla maggior parte delle altre Circoscrizioni Regionali.

 La recente riforma pontificia, nell’innestare nella prassi giudiziale della Chiesa elementi di novità, contribuisce a creare una maggiore sensibilizzazione nei confronti di un istituto, il Tribunale Ecclesiastico, appunto, che è e si sente parte viva nell’ambito della più ampia pastorale familiare.

**RAPPORTI ISTITUZIONALI**

Alla luce della recente normativa, ancora più intenso si è reso il confronto con i Tribunali Ecclesiastici presenti sul territorio nazionale. Nel novembre scorso si è tenuta a Bari una riunione in cui erano presenti 12 dei 18 Vicari giudiziali regionali italiani. All’incontro ha partecipato anche il Prof. Manuel Arroba Conde, Preside dell’Istituto *Utriusque Iuris* della *Pontificia Università Lateranense* ed esperto internazionale di Diritto processuale. La sua presenza è stata particolarmente illuminante ed ha contribuito non poco a fornire linee di comprensione e di attuazione puntuale del Motu Proprio. Su nomina pontificia, il Prof. Arroba ha, peraltro, partecipato ai lavori dei due recenti Sinodi, in qualità di esperto.

Merita una particolare menzione, il rapporto che si va consolidando con l’*Università degli Studi* di Bari, in particolare con la cattedra di Diritto canonico, grazie all’attenzione del Prof. Gaetano Dammacco e della Prof.ssa Carmela Ventrella. Almeno una volta l’anno gli studenti, accompagnati dai Docenti, hanno la possibilità di conoscere da vicino il Tribunale, confrontandosi direttamente con il Vicario giudiziale. Sono in cantiere iniziative comuni, tese ad una reciproca collaborazione formativa e istituzionale. In particolare, si sta elaborando un progetto comune con la *Pontificia Università Lateranense* di Roma, al fine di agevolare eventuali studenti universitari che volessero completare il loro corso di studi nelle materie canonistiche ecclesiastiche.

**GIUDICI**

Continua con intensità e profitto la collaborazione con i tre Vicari aggiunti, ai quali, d’intesa con i Vescovi della Conferenza Episcopale Pugliese, è stato affidato il compito di istruire, su nomina del Vicario giudiziale, la celebrazione del processo *brevior*, secondo le zone di competenza, divise nelle tre aree regionali: Mons. Mario Cota per il nord (metropolia di Foggia), Mons. Giacomo Giampetruzzi per il centro (metropolia di Bari-Bitonto), Mons. Paolo Oliva per il sud (metropolia di Taranto). A Mons. Antonio Caricato è affidata la metropolia di Lecce. Ad essi sarà affiancato, in qualità di *assessore*, un giudice della diocesi d’origine delle parti, qualora vi fosse, o di una diocesi viciniore.

L’intero Collegio dei giudici (composto di ventiquattro sacerdoti e un laico) continua ad operare in modo motivato e intenso, compatibilmente con gli altri impegni diocesani propri di ciascuno. Sono certo che nuove forze potranno essere messe a nostra disposizione dai Vescovi, al fine di realizzare in pienezza lo spirito e la lettera della riforma pontificia.

Evidenzio anche l’impegno, fortemente avvertito da tutti, di un costante aggiornamento che si realizza attraverso la partecipazione a corsi e convegni organizzati dalle Facoltà romane e dalle Associazioni canonistiche italiane.

**PATRONI**

Gli Avvocati iscritti all’Albo operano con una sostanziale fedeltà all’impegno assunto, al fine di collaborare con il Tribunale all’accertamento della verità. Seppur con qualche sacrificio, ci si attiene alle tabelle remunerative stabilite dalla CEI. È prevedibile che la prossima Assemblea generale dei Vescovi apporterà qualche novità anche riguardo a questo aspetto.

I *Patroni stabili* operanti presso il Tribunale, con la recente nomina del Dott. Carlo Cassano, sono tornati ad essere tre. In questo modo si riesce a far fronte alle crescenti richieste dei fedeli, che trovano in essi persone esperte e qualificate, idonee a rendere loro il dovuto servizio di assistenza previsto dalla normativa vigente.

**DIFENSORI DEL VINCOLO**

Il Collegio dei Difensori del Vincolo, composto di undici collaboratori e diretto da Mons. Felice Posa, continua a fornire ai giudici quel contributo prezioso e competente, particolarmente utile e delicato nella trattazione delle nullità matrimoniali. Tale servizio rappresenta un riferimento essenziale e unanimemente apprezzato dal Collegio dei giudici.

**PERSONALE**

Il personale laico, composto di dodici unità e recentemente arricchitosi con la presenza del Sig. Luca Eracleo, offre il proprio servizio con dedizione e spirito ecclesiale. La collaborazione tra gli addetti ai vari servizi, coordinati dal Cancelliere, appare soddisfacente e davvero efficiente. Sottolineo che anche il personale dipendente cura la propria formazione culturale e professionale.

**GESTIONE ECONOMICA**

Anche il quadro di riferimento economico potrebbe, in un prossimo futuro, contemplare delle novità normative, stante la citata esortazione pontificia a garantire, *per quanto possibile*, la gratuità delle procedure.

La gestione economica dello scorso anno, mantenendo un costante e attento contenimento delle spese, pur a fronte di un bilancio preventivo inferiore all’anno precedente, ha consentito nuovamente un risparmio finanziario rispetto allo stesso bilancio approvato per il 2015. Il risparmio è stato di oltre 62.000 euro.

La struttura, entrata in proprietà dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto nello scorso mese di settembre e dalla stessa Arcidiocesi concessa in uso gratuito al Tribunale, continua comunque ad essere puntualmente dotata di nuove attrezzature necessarie al lavoro.

**DATI**

Quanto ai dati numerici, si allegano le tabelle complete e dettagliate circa l’intera attività processuale dell’anno 2015. Ci si limita a evidenziare solo quelli principali.

I libelli introdotti nel 2015 sono stati 200 (rispetto ai 220 del 2014), mentre le cause decise sono state 230 (rispetto alle 260 del 2014). Di conseguenza, le cause pendenti sono scese dalle 452 al 31.12.2014 alle 405 al 31.12.2015. Nonostante le iniziali incertezze dovute all’introduzione della riforma processuale, evidenzio il trend positivo che si è registrato in Puglia rispetto alle altre Regioni italiane. È un fatto indubbiamente apprezzabile. La fiducia dei fedeli pugliesi nel *Tribunale Ecclesiastico Regionale* e il valore che si attribuisce al sacramento del matrimonio andrebbero sostenuti in tutti i possibili ambiti pastorali.

Le costituende *strutture stabili* (diocesane o metropolitane) di accoglienza e di discernimento dei fedeli separati o divorziati ove realizzare *l’indagine pregiudiziale o pastorale*, così come previsto dal *MI* (artt.1-5 delle *RP*) sarà di indubbio ausilio al servizio giudiziale.

Attingendo nuovamente ai dati regionali *Istat* relativi al 2014 (ultimi dati disponibili) risulta che in Puglia, presso i Tribunali civili, sono state concesse 6226 separazioni e 2853 divorzi. La evidente sproporzione numerica rispetto ai procedimenti pendenti presso il nostro Tribunale Ecclesiastico appare impressionante. Ci auguriamo che la riforma processuale in vigore possa contribuire a fare verità sui tanti matrimoni falliti, registrati nel territorio regionale. Da questo punto di vista è sempre più proficua e concreta la collaborazione con gli Uffici diocesani di pastorale familiare, con i Consultori familiari diocesani e, in particolare, con i responsabili della Confederazione regionale degli stessi Consultori.

**CONCLUSIONE**

Concludo citando il Santo Padre che, in modo chiaro e incisivo, esprime lo spirito della riforma processuale nel preambolo del Documento legislativo: “*È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l’unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana*”.

Ed è un servizio alla famiglia e al *desiderio di famiglia,* custodito nel cuore di ognuno, che si pone il nostro discreto ministero ecclesiale.

Grazie per l’attenzione.

Sac. Pasquale Larocca

Vicario giudiziale

1. “*Per tanti fedeli che hanno vissuto un’esperienza matrimoniale infelice, la verifica dell’invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere. I recenti Motu Proprio* [*Mitis Iudex Dominus Iesus*](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html) *e* [*Mitis et Misericors Iesus*](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-et-misericors-iesus.html) *hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche «rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (MI, preambolo, III). L’attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale* (cf. *MI*, Art. 2-3)”. [↑](#footnote-ref-1)
2. “*Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni Padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell’accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento*”. [↑](#footnote-ref-2)